

COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA GESTIONE GLOBALE, IN CONCESSIONE, DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI
VIA BELLINI, PER LA DURATA DI TRE ANNI 2023- 2026.
CIG: 9784887830**

Art. 1 - FINALITÀ.....	2
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA	5
ART. 4 CORRISPETTIVI E TARIFFE	6
ART. 5 PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI.....	6
ART. 6 PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 7 ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE.....	7
ART. 8 MODALITÀ' DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO.....	7
ART. 9 CANONE DI CONCESSIONE	7
ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE	7
ART. 11 INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALITÀ	8
ART. 12 VIGILANZA.....	8
ART. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	8
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA	8
ART. 15 POLIZZE ASSICURATIVE.....	9
ART. 16 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	9
Art. 17 - SUBAPPALTO.....	9
Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art. 19 - OBBLIGHI IN MERITO A CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE .	10
Art. 20 - ALLEGATI AL CAPITOLATO	10

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente capitolato riguarda l'affidamento in concessione a terzi della gestione globale della Casa di Riposo per Anziani. Il concessionario pertanto assumerà la titolarità della gestione della struttura. Con tale iniziativa l'Amministrazione Comunale si propone di coinvolgere il privato sociale nella gestione dei servizi per anziani, di rendere i servizi residenziali per anziani competitivi, sia nella qualità sia nella rispondenza tra domanda ed offerta, di produrre occasioni di sviluppo dell'economia locale in termini di nuovi servizi.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La struttura da gestire, sita nella via Bellini del comune di Lucca Sicula, ha una superficie coperta complessiva di mq. 800 circa per una capienza massima di n. 16 anziani.

L'oggetto della concessione è la gestione globale della Casa di Riposa sopra indicata ovvero i servizi socioassistenziali, amministrativi ed i servizi di natura alberghiera.

Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio della casa di Riposo, con ciò intendendosi che dovrà far carico allo stesso concessionario ogni e qualsivoglia spesa inerente alla gestione stessa e le modalità del servizio e segnatamente:

- acqua e gas;
- spese di riscaldamento e di condizionamento;
- spese di energia elettrica;
- telefoni ed ogni altro impianto di comunicazione esistente all'interno dell'immobile;
- ascensore;
- ogni altra spesa necessaria ed inerente la gestione del servizio e la manutenzione dell'immobile in cui il servizio si esercita.

La concessione prevede l'onere delle manutenzioni ordinarie e di tutte le spese di gestione.

In particolare, i servizi in concessione sono quelli volti ad assicurare una efficiente, efficace ed economica gestione della Casa di Riposo ed il soddisfacimento dei bisogni primari, di relazione e socializzazione degli anziani.

Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente capitolato e dei progetti di gestione e delle proposte integrative e migliorative presentate dal concorrente che si aggiudicherà la concessione.

La Ditta Concessionaria per l'espletamento del servizio di gestione della Casa per l'Anziani, dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Utilizzerà, pertanto, le figure professionali adeguate, garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori sia coincidente con quanto stabilito dalla vigente legislazione.

Particolare importanza e rilievo sarà dato alle specializzazioni del personale, agli aggiornamenti professionali attinenti alle attività oggetto dell'appalto.

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implichino adeguamento del personale.

Tutte le prestazioni sono erogate dalla Ditta Concessionaria con proprio personale, dando priorità al personale presente sul territorio comunale, adeguatamente preparato. La Ditta aggiudicataria dei servizi, se diversa dall'attuale, quale azienda subentrante, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti - ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante - il personale addetto all'appalto stesso, mantenendo almeno gli attuali livelli occupazionali.

La Ditta Concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere l'elenco nominativo del personale, copia conforme del titolo o attestato e i curriculum formativo professionale degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. I curriculum dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato in ogni pagina. Il personale della Ditta dovrà apporre la propria firma all'ingresso e all'uscita indicandone l'orario relativo. In caso di assenza temporanea o definitiva del personale previsto dal presente articolo la Ditta si obbliga alla sostituzione immediata con un'altra unità della stessa qualifica. L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuta sostituzione per iscritto all'Amministrazione e comunicare, altresì, i nominativi delle nuove unità lavorative e la relativa documentazione.

L'attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, feriali e festivi, pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, festivi compresi e deve essere inoltre garantita in qualsiasi momento la presenza di personale qualificato.

L'attività di tutti gli operatori dovrà essere coordinata in modo tale che l'assenza di uno di essi non comporti mai carenza dei servizi che il concessionario è globalmente e unitariamente obbligato a soddisfare.

Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli anziani ospiti e non, dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.

In sintesi, i servizi da affidare a terzi, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi connesse, sono:

- a) Direzione gestionale della "Casa di Riposo";
- b) Attività di assistenza alla cura della persona;
- c) Servizio di barbiere e parrucchiere;
- d) Attività per la tutela igienico-sanitaria della persona;
- e) Interventi di tipo alberghiero e pulizia;
- f) Somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti e controllati dal medico curante;
- g) Prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- h) Accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie ed Enti previdenziali, nei casi di necessità;
- i) Attività di aiuto psicologico, sociale e di animazione, per agevolare i rapporti tra gli ospiti e quelli tra gli ospiti e i familiari, amici e conoscenti;
- j) Assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, nonché quant'altro necessari per una serena permanenza nell'Istituto;
- k) Tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti, contenenti documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in Istituto e da aggiornare periodicamente;
- l) Servizi segreteria/centralino/portierato;
- m) Servizi di autista/comMESSO;
- n) Consulenza e disbrigo di pratiche esterne degli ospiti, nei casi di comprovata necessità;
- o) Servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi;
- p) Lavanderia, stireria, rammendo e servizi vari;
- q) Preparazione e somministrazione pasti, (colazione, pranzo, merenda e cena) secondo la tabella dietetica predisposta dall'Ufficiale Sanitario o da specialista di Geriatria dell'A.U.S.L. e, ove occorresse, attenendosi a

tabelle dietetiche personalizzate;

- r) Manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- s) Manutenzione, cura e pulizia degli spazi esterni, nonché, ove necessaria, la disinfestazione di tutti gli spazi circostanti l'immobile;
- t) Vigilanza della Casa di Riposo per tutto l'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi e prefestivi;

PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni, il Concessionario si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente, il seguente personale:

- a) Un direttore-coordinatore;
- b) Un segretario amministrativo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) Un assistente sociale (anche in convenzione);
- d) Ausiliari servizi tutelari, 1 per 15 utenti, per due turni contrattuali. Il rapporto operatore/utente dovrà essere assicurato anche nelle festività e inoltre garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale);
- e) Un ausiliario servizi generali. La presenza dovrà essere assicurata anche nelle festività e nelle ore notturne;
- f) Un infermiere professionale, anche in convenzione, garantendo la presenza nelle ore notturne e nelle festività e la reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- g) Un addetto lavanderia-stireria-guardaroba;
- h) Un cuoco ed un aiuto cuoco più un ausiliario;
- i) Un addetto manutenzione ordinaria-operario;
- j) Un portinaio-custode-centralinista;
- k) Un medico in convenzione;
- l) Un animatore in convenzione;
- m) Un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

Gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo di studio attinente alla qualifica rivestita.

I titoli scolastici e professionali dovranno essere depositati presso la struttura ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Entro 30 gg. dall'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà presentare l'elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro il termine massimo di 7 gg.

Resta escluso ogni rapporto diretto e di subordinazione fra l'Amministrazione e il personale incaricato dalla Ditta. L'accertamento di scorrettezza e/o maltrattamenti, anche psicologici, comporterà la risoluzione del contratto.

Sono a carico del concessionario le spese per:

- l'aggiornamento professionale del personale in servizio;
- il personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali per il personale impiegato;
- la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
- l'acquisto del materiale e delle attrezzature (non fornite dall'Amministrazione) necessarie per la pulizia e manutenzione ordinaria di locali, degli impianti e dei beni in dotazione;
- l'acquisto di generi alimentari, detersivi, materiali diversi per rammendo e per la cura della biancheria in generale;
- il consumo di acqua, energia elettrica, telefono, gas in genere, nonché per il riscaldamento dei locali e per la voltura dei contatori;
- le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

In relazione al contenuto del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario:

1. assunzione in proprio dell'onere della manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti ed attrezzature ed arredi con tempestività ed a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, onde sia garantita la continuità del servizio pubblico formante oggetto del presente capitolato, nonché la buona conservazione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;
2. assunzione in proprio dell'onere di tutti quei provvedimenti atti a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa attualmente in vigore;
3. rispetto delle tariffe stabilite a seguito di redazione di apposito piano economico e finanziario dei servizi in sede di gara;
4. riconoscimento nei confronti del Comune di Lucca Sicula delle eventuali quote o compensi o agevolazioni;
5. accettazione della superiore vigilanza dell'ente concedente sul funzionamento del servizio;
6. comunicazione all'Amministrazione del responsabile della sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
7. consegna all'Amministrazione di copia del D.U.R.C. relativa all'appalto aggiudicato;
8. deposito presso il Comune di Lucca Sicula del Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
9. volture dei contatori;
10. convenzione con ditte autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
11. apposita dichiarazione:
 - di assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi del personale impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - di assunzione di ogni responsabilità del buon andamento di tutti i servizi assunti, con conseguente esclusione di responsabilità da parte del Comune per qualunque azione che potesse essergli intentata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa;
12. assistenza specializzata garantita agli utenti 24 ore su 24. A tal fine l'appaltatore deve avvalersi delle figure professionali previste dalla vigente normativa;
13. deve sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
14. assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato;

Resta comunque inteso che, nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Lucca Sicula al ripianamento delle perdite subite dal concessionario stesso.

Il concessionario sarà inoltre responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati a terzi e all'Ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta appaltatrice, restando salvo da ogni coinvolgimento l'Ente appaltante, salvo accertamento di dolo.

Il concessionario, nell'assumere il servizio si impegna ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali, di leggi e regolamenti vigenti, sia igienico-sanitari che giuridico-amministrativi, ed ogni altra prescrizione attinente il servizio avuto in affidamento.

Il concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni di quanto a lui affidato dall'ente in relazione all'espletamento del servizio.

Sarà obbligo del concessionario di sottoporre ogni lavoratore da esso dipendente al controllo periodico presso una struttura sanitaria pubblica per il rilascio del tesserino sanitario prescritto dalla vigente normativa.

È fatto assoluto divieto al concessionario ed al suo personale di chiedere o ricevere compensi diversi da quelli stabiliti e risultanti dalle tariffe approvate.

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA

L'aggiudicatario dovrà garantire:

- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti;

- manutenzione degli impianti: riscaldamento, gas, idrico, elettrico ecc..;
- manutenzione degli arredi e delle attrezzature (relative alla cucina, lavanderia televisione, apparecchiature, ecc.).

Restano a carico del Comune proprietario le manutenzioni straordinarie quali: opere murarie, adeguamento impianti, modifiche strutturali.

ART. 4 CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi delle prestazioni dovute al concessionario sono a carico degli utenti della casa di riposo, fatti salvi gli interventi del Comune a favore di cittadini bisognosi, dovuti a norma di legge.

Le tariffe unitarie (retta mensile) da applicare a carico degli utenti non potranno eccedere gli importi stabiliti dall'Assessorato Regionale competente.

L'Ente effettuerà opportuni accertamenti tendenti a verificare che da parte del concessionario siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Il concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire le documentazioni che gli fossero richieste.

Al termine della suddetta verifica verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalle parti.

L'Ente è comunque esonerato da responsabilità di qualsivoglia natura per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al concessionario o al personale addetto nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Il concessionario s'impegna altresì a manlevare l'Ente stesso per danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione ovvero per pretesi diritti vantati in relazione ai vincoli contrattuali posti in essere dal concessionario o dai suoi dipendenti. Il concessionario provvederà ad assicurare gli operatori addetti ai servizi contro qualsivoglia infortunio o danno derivante dal servizio stesso.

E' fatto assoluto obbligo alla ditta appaltatrice ottemperare alle disposizioni di legge riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico del concessionario che ne è il solo obbligato, restando esonerata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta in ogni caso salva ogni facoltà di accertamento e di controllo da parte dell'amministrazione circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

ART. 5 PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi attualmente siti nella Casa per Anziani, nonché nella cucina della scuola materna restano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede il diritto di uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento. Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dalla data di inizio delle attività. Prima della consegna, che sarà oggetto di verbalizzazione e di sottoscrizione delle parti (Responsabile dell'U.T.C. e Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria), sarà redatto uno stato di consistenza degli immobili, degli impianti delle attrezzature e degli arredi. L'appaltatore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni concessi in uso. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto. Il relativo importo verrà detratto dalla cauzione. Resta da intendersi come corrispettivo per gli immobili e gli impianti concessi in uso l'accollo in capo al concessionario di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato e di quelli che nasceranno dall'offerta in sede di gara.

ART. 6 PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli di cui al precedente articolo del presente capitolato restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale. La proprietà degli stessi impianti, sarà trasferita all'Amministrazione Comunale al termine di durata dell'affidamento

stesso secondo le modalità previste dal presente capitolato. Il Comune non risponderà di eventuali danni connessi con gli immobili e le attrezzature derivanti per qualsiasi ragione a terzi e alle strutture stesse.

ART. 7 ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE

Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi il Concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Lucca Sicula da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture.

Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto dell'appalto, al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o manifestare diniego.

ART. 8 MODALITÀ' DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL'AFFIDAMENTO

Al termine della durata dell'affidamento, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati. I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso.

La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento.

Gli impianti di nuova installazione di proprietà del concessionario saranno ceduti in proprietà al Comune di Lucca Sicula al termine dell'affidamento, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dell'ufficio Tecnico Comunale da redigersi nello stesso termine di cui al capoverso precedente.

ART. 9 CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Lucca Sicula il canone annuo di concessione da versare anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno, offerto in sede di gara. Il canone di aggiudicazione sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal secondo anno contrattuale.

La corresponsione del canone avverrà, tramite pagamento in due rate semestrali posticipate.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento anche di una sola rata di canone comporta la decadenza della concessione.

ART. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Possono costituire causa di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

1. abbandono del servizio senza giustificato motivo;
2. fallimento del concessionario o notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale nella struttura imprenditoriale dello stesso;
3. le seguenti inadempienze agli obblighi contrattuali:
 - a) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
 - b) prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare;
 - c) mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
 - d) impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso;
 - e) mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
 - f) interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;

- g) mancato reintegro della cauzione, quando previsto nel presente capitolato;
4. inadempimenti di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 13 del presente capitolato. L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento deliberativo che sarà notificato al domicilio del concessionario.

ART. 11 INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALITÀ

Il concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio della Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, fatte salve le cause di decadenza dell'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 da applicarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il concessionario, nei cinque giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio.

In caso di inottemperanza sull'applicazione delle tariffe sindacali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci, a qualsiasi titolo accertata, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo d'appalto e/o della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni. L'applicazione delle penali fa salva la rivalsa da parte dell'Amministrazione delle responsabilità civili e penali a carico della Ditta.

ART. 12 VIGILANZA

La vigilanza sanitaria spetta ai servizi dell'Azienda USL competente per territorio. L'Amministrazione Comunale interviene nella verifica della gestione attraverso i propri rappresentanti e con le modalità previste dalle leggi vigenti. fatto obbligo al concessionario di consentire all'Amministrazione le ispezioni ed ogni forma di controllo in ordine all'attività svolta. L'Ente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte del concessionario siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Il Concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire le documentazioni che gli venissero richieste. Tutti gli oneri connessi all'attività di cui al presente articolo fanno carico al Concessionario.

ART. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile. Nell'espletamento del servizio il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località su cui si svolgono i servizi anzidetti.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto utilizzo degli immobili, delle attrezzature e degli impianti e del puntuale adempimento agli obblighi tutti contemplati dal presente Capitolato e a fronte dei danni riconducibili a sua responsabilità, l'aggiudicatario è obbligato altresì prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, indicherà quale beneficiario il Comune di Lucca Sicula.

Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea

documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza previdenza e infortuni attestanti la regolarità dell'Impresa stessa nei loro confronti e, inoltre, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta con il concessionario.

L'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 15 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Istituzione aggiudicataria esonera da ogni responsabilità il Comune di Lucca Sicula per danni a persone e/o cose conseguenti allo svolgimento di tutti i servizi che le vengono affidati o per la struttura che gestirà.

L'aggiudicatario dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. polizza assicurativa per la copertura di danni a persone e/o a cose derivanti dalla gestione dei servizi, avente validità per tutto il periodo contrattuale e con il massimale di €. 500.000,00 per ogni sinistro. Tale polizza dovrà esonerare espressamente il Comune di Lucca Sicula da ogni responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dall'espletamento dei servizi in oggetto dovessero derivare agli ospiti, alle persone tutte e alle cose;
2. polizza assicurativa per incendio, furto e atti vandalici a tutela dell'immobile e di tutti i beni strumentali di proprietà comunale, valida per tutta la durata dell'appalto, a favore del Comune di Lucca Sicula e, specificatamente:

Assicurazione contro l'incendio:

- fabbricato € 1.500.000,00
- arredamento, attrezzature, merci, ecc. € 200.000,00
- atti vandalici e terroristici € 1.500.000,00

Assicurazione contro il furto:

- attrezzature, arredamento, merci, elettrodomestici ecc. € 50.000,00

Responsabilità civile verso terzi:

- massimale unico € 1.000.000,00

Tutte le polizze assicurative e fidejussorie dovranno essere formalizzate e consegnate prima della stipula della convenzione.

ART. 16 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, è obbligato al rispetto della clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Nell'espletamento del servizio l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi. La società si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Al concessionario è assolutamente vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. Il subappalto è consentito per i servizi di mensa, lavanderia/guardaroba, logistici e tecnici previa preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. Anche in questi casi la responsabilità rimane in capo al concessionario la quale risponderà in via esclusiva della qualità dei servizi prestati e degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l'aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all'appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 19 - OBBLIGHI IN MERITO A CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Committente.

A tal fine il Committente consegnerà al concessionario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice di comportamento interno per una loro più completa e piena conoscenza.

Il concessionario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova, su richiesta, dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice dei Comune di Lucca Sicula sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà sottoscrivere, all'atto della stipula del contratto, il patto di integrità secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale con atto **n. XX del XXXXX.**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il contratto, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.

Art. 20 - ALLEGATI AL CAPITOLATO

Allegato 1: XXXXXXXXXXXXXXXX

Allegato 2: XXXXXXXXXXXX

Allegato 3: XXXXXXXXXXXXXXXX

